

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 29 novembre 2012, n. 11

Disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Il Settore "Ufficio legislativo", istituito in seno all'Avvocatura regionale, ha il compito, nell'ambito dell'attività consultiva ai sensi dell'articolo 10, comma *1bis*, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, di fornire supporto tecnico giuridico all'iniziativa legislativa ed alla potestà regolamentare di competenza della Giunta regionale.

Art. 2

Il Settore "Ufficio legislativo" è composto da:

a) un dirigente di Settore, che deve, in ogni caso, essere munito della laurea in giurisprudenza;

b) un numero di unità di personale, in servizio presso la Regione, di norma non superiore a sei, che, individuate nominativamente dal Dirigente dell'Avvocatura regionale, sono assegnate temporaneamente al Settore "Ufficio legislativo" conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Art. 3

L'Avvocatura regionale espleta, mediante il Settore "Ufficio legislativo", le seguenti funzioni:

a) istruttoria dell'iniziativa legislativa della Giunta e verifica tecnico-formale dei testi unici;

b) istruttoria degli emendamenti relativi ai progetti di legge di iniziativa della Giunta;

c) cura della qualità dei testi normativi e degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale, anche con riferimento all'omogeneità e chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti, nonché all'attuazione delle metodologie in tema di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

d) verifica delle relazioni e delle analisi appositamente predisposte a corredo delle iniziative legislative della Giunta regionale;

e) verifica delle relazioni predisposte per il Consiglio regionale e la Sezione per il controllo della Corte dei Conti;

f) istruttoria relativa ai regolamenti di competenza della Giunta regionale.

Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte su richiesta di parere da parte della Segreteria generale della Giunta regionale o dei dirigenti generali dei dipartimenti, ai fini della formulazione di proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti ad attività normativa.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2012

Scopelliti